



***REGOLAMENTO PER LA CACCIA DI SELEZIONE DEL CAPRIOLO  
NELLA PROVINCIA DI LUCCA***

Deliberazione Consiglio Provinciale n. 171 del 22 settembre 2005  
Deliberazione Consiglio Provinciale n. 17 del 16 febbraio 2006

Il presente Regolamento entra in vigore dalla stagione venatoria 2006/2007

**REGOLAMENTO**  
**PER LA CACCIA DI SELEZIONE DEL CAPRIOLO NELLA**  
**PROVINCIA DI LUCCA**

**Art. 1 Finalità**

1. Il presente regolamento disciplina la gestione faunistico-venatoria del capriolo sul territorio della Provincia di Lucca, secondo i principi del prelievo programmato, conformemente al disposto dell'Art. 90 comma 2 del Testo Unico dei Regolamenti Regionali di attuazione della Legge Regionale 12 gennaio 1994, n. 3, approvato con D.P.G.R. n. 13/R del 25 febbraio 2004 e del Piano Faunistico-Venatorio Provinciale.

2. La gestione faunistico-venatoria della popolazione di capriolo della Provincia di Lucca ha come primo scopo la sua conservazione nel tempo ed il mantenimento delle caratteristiche naturali in termini di struttura demografica (classi di sesso e di età), nel rispetto del mantenimento della densità agricolo-forestale sostenibile dai diversi ecosistemi, stabilite dal Piano Faunistico-Venatorio Provinciale.

**Art. 2 Delimitazione dei territori**

La Provincia in conformità alle indicazioni del Piano Faunistico -Venatorio Provinciale, sentito l'ATC, individua il territorio vocato per la presenza del capriolo.

**Art. 3 Distretti di gestione**

1. I territori vocati al capriolo sono suddivisi dall'Ambito Territoriale di Caccia territorialmente competente, in "Distretti di gestione" e per ognuno di essi viene fissata la densità agricolo forestale sostenibile secondo il comma 3 Art. 80 del D.P.G.R. n. 13/R del 25 febbraio 2004.

2. I Distretti di gestione rappresentano l'unità territoriale di base nella quale si realizzano, oltre alle fasi di gestione venatoria programmata, tutte le operazioni finalizzate alla conservazione della specie, sulla base degli obiettivi di gestione indicati nel Piano Faunistico - Venatorio Provinciale.

3. Ogni Distretto di gestione, tenuto conto delle peculiarità territoriali e di presenza della specie, è suddiviso in sottozone di caccia. Il numero delle sottozone di caccia viene stabilito in funzione dell'estensione del Distretto, delle caratteristiche ambientali, delle esigenze gestionali in riferimento alla necessità di distribuzione omogenea del prelievo.

**Art. 4 Iscrizione al Distretto di gestione**

1. Possono essere iscritti ai Distretti di gestione per la caccia di selezione tutti i cacciatori abilitati a seguito di apposito esame d'abilitazione per la caccia di selezione al capriolo ed iscritti al Registro Provinciale della Provincia di Lucca ai sensi degli Art. 87 e 90 del D.P.G.R. n. 13/R del 25 febbraio 2004, iscritti all'ATC.

2. Il termine ultimo di iscrizione ai Distretti di gestione viene fissato dal Comitato di gestione dell'ATC territorialmente competente avendo riguardo che tale data sia comunque precedente all'inizio della fase dei censimenti.

3. Il Comitato di gestione dell'ATC territorialmente competente provvede a dare adeguata pubblicità al termine di cui al comma precedente.

4. Il cacciatore può richiedere il trasferimento in un altro Distretto di gestione, soltanto dopo che ha partecipato alla gestione per la durata di 3 (tre) stagioni venatorie successive nel Distretto in cui è iscritto.

5. Ogni cacciatore di selezione può partecipare alle fasi d'abbattimento annuale in un solo Distretto di gestione, a livello provinciale.

6. I cacciatori iscritti al Distretto che non partecipino ai censimenti annuali per tre anni consecutivi sono automaticamente cancellati dal Distretto. Qualora intendano partecipare nuovamente alla gestione venatoria all'interno di un Distretto devono nuovamente inoltrare la richiesta d'iscrizione a quel Distretto.

## **Art. 5 Censimenti**

1. La gestione venatoria del capriolo è attuata all'interno dei Distretti di gestione soltanto previa esecuzione dei censimenti annuali ed accertamento dell'esistenza di una densità minima compatibile con il prelievo (10 capi/100 ha).
2. Il metodo di censimento impiegato per la definizione delle densità del capriolo prima delle nascite è il censimento in battuta su aree campione (secondo gli standard fissati dal C.E.M.A.G.R.E.F., 1984).
3. La superficie censita annualmente con il metodo di cui al comma precedente, deve tendere al 10% della superficie boscata presente nel Distretto di gestione.
4. Qualora non venga rispettato il valore indicato al precedente comma 3., la consistenza ed il numero di capi da prelevare devono comunque essere riferiti ad una superficie di bosco pari a 10 volte quella censita; in ogni caso la superficie censita non dovrà essere inferiore al 6% della superficie boscata presente nel distretto.
5. Il metodo di rilevamento dati per la struttura di popolazione è il censimento a vista in simultanea da punti vantaggiosi mappati. Per ciascuna giornata di censimento si deve prevedere l'arrivo al punto di osservazione almeno mezz'ora prima del sorgere del sole (per uscite mattutine) e permanenza nel punto di osservazione per un periodo di almeno tre ore consecutive (sia per le uscite mattutine che pomeridiane).
6. I periodi in cui eseguire i censimenti vanno dal 15 aprile al 15 maggio per le battute campione così come definite dal precedente comma 2., e dal 15 febbraio al 15 aprile per l'osservazione da punti vantaggiosi in simultanea con mappatura di cui al precedente comma 5..
7. All'interno di tali intervalli di tempo, le date dei censimenti verranno stabilite dal Comitato di Gestione dell'ATC territorialmente competente, sentiti i Responsabili di distretto e comunicate ai cacciatori iscritti al Distretto con un congruo anticipo e comunque non inferiore a giorni dieci.
8. Il tecnico incaricato dall'ATC, all'atto del censimento, dovrà verificare l'attendibilità del rilevamento tenendo conto dell'andamento delle condizioni climatiche.
9. Ciascun cacciatore iscritto al Distretto di Gestione, per acquisire il diritto ad effettuare gli abbattimenti nella successiva stagione venatoria, deve obbligatoriamente effettuare, nel distretto di iscrizione, un numero minimo di giornate di censimento in battuta ed a vista fissato dall'ATC, nel rispetto di un numero minimo di censimenti sotto elencato:
  - pari a 2 per il censimento in battuta di cui al precedente comma 2.
  - pari a 3 per l'osservazione da punti vantaggiosi di cui al precedente comma 5.
10. In ogni caso l'Ambito Territoriale di Caccia dovrà tendere a rendere autonomo ogni Distretto per le operazioni di censimento.
11. Le date dei censimenti devono essere inoltre comunicate dal Comitato di Gestione dell'ATC territorialmente competente alla Polizia Provinciale in forma scritta almeno dieci giorni prima della data dell'effettuazione degli stessi.

## **Art.6 Piano di prelievo**

1. Il personale tecnico dell'ATC, sulla base dei risultati dei censimenti annuali di cui al precedente Art. 5, commi 2., 3., 4 e 5. provvede a redigere il piano di prelievo annuale per ogni Distretto di gestione.
2. Entro il 15 maggio di ogni anno tale piano di prelievo annuale deve essere consegnato alla Provincia di Lucca che provvede ad acquisire su detto piano il parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (I.N.F.S.).
3. Il piano definitivo, approvato dalla Provincia di Lucca e contenente le eventuali prescrizioni previste dall'I.N.F.S., dovrà riportare:
  - informazioni sui censimenti (date, ubicazione e caratteristiche delle aree di battuta);
  - densità dei partecipanti per singola giornata di censimento;
  - analisi della stagione venatoria passata con sforzo di caccia;
  - percentuale del prelievo suddivisa per classi di sesso ed età e per i diversi periodi di caccia;
  - distribuzione del prelievo;
  - risultati dell'analisi dei controlli dei campioni biologici, delle emimandibole dx consegnate dai cacciatori;
  - indicazioni del numero di capi da abbattere e la loro ripartizione in classi di sesso e di età.

## Art. 7 Classi di abbattimento per il capriolo.

1. Ai fini della gestione venatoria del capriolo, secondo i principi fissati dall'Art. 1 del presente regolamento, sono fissate le seguenti classi di abbattimento per il capriolo:

**MASCHIO ADULTO:** maschio risultante con più di due anni di età dalla dentatura o qualunque maschio con trofeo di altezza maggiore a 18 cm su almeno una stanga.

**MASCHIO GIOVANE:** maschio forcuto o puntuto con età compresa tra 12-24 mesi dalla dentatura e con altezza del trofeo indicativamente una volta la lunghezza delle orecchie;

**FEMMINA ADULTA:** femmina risultante di età superiore a 24 mesi dalla dentatura;

**FEMMINA SOTTILE:** femmina risultante di età compresa tra 12 e 24 mesi dalla dentatura.

**PICCOLO:** capi risultanti di età inferiore l'anno dalla dentatura.

2. L'abbattimento dei maschi di capriolo parruccati (lesione permanente ai testicoli), nei periodi previsti dal calendario provinciale per la caccia di selezione, è sempre possibile. Il loro abbattimento non influisce sui capi assegnati al cacciatore ai sensi del successivo Art. 8.

3. I capi feriti non recuperati sono da considerarsi capi abbattuti. Il ferimento del capo dovrà essere obbligatoriamente verificato con le modalità descritte al successivo Art. 14.

## Art. 8 Assegnazione dei capi da abbattere e formazione della graduatoria

1. Per ciascun Distretto di gestione, l'ATC territorialmente competente, redige ogni anno ai sensi dell'Art. 82 comma 1 lettera d) del D.P.G.R. n. 13/R del 25 febbraio 2004, la graduatoria dei cacciatori iscritti al Distretto di gestione.

2. La graduatoria deve essere basata su un criterio meritocratico e deve consentire nell'arco di un periodo di tempo ragionevole (3-5 anni) la piena competitività del singolo cacciatore rispetto a tutti gli altri, fermi restando i punti di anzianità.

3. La graduatoria di merito viene calcolata ogni anno a partire da un punteggio di base (Pb) che per omogeneità è fissato in valore 100, a cui viene sommato un punteggio di anzianità di gestione (Pa) ed i singoli punteggi di merito/penalità maturati negli ultimi tre anni di gestione (Pm1, Pm 2, Pm3).

$$\text{Graduatoria finale} = 100 + \text{Pa} + (\text{Pm 1} + \text{Pm 2} + \text{Pm 3})$$

Il Punteggio di anzianità di gestione, sempre per un criterio di omogeneità, viene fissato nel modo seguente:

anni di gestione compresi tra 0-4 = 0 punti;

anni di gestione compresi tra 5-9 = 5 punti;

anni di gestione compresi tra 10-15 anni e oltre = 10 punti.

4. I singoli Comitati di gestione degli ATC, oltre all'applicazione delle sanzioni accessorie previste dal successivo Art. 15 commi 2. e 4., dovranno prevedere, ai fini della redazione della graduatoria, specifici punteggi di penalità in relazione alle fattispecie di violazioni ivi previste.

5. Analogamente i Comitati di gestione degli ATC dovranno prevedere ai fini della redazione della graduatoria, specifiche penalità, per le violazioni previste al successivo Art. 15 comma 3. sulla base di comunicazione da parte della Provincia.

6. Ulteriori penalità dovranno essere previste nei seguenti casi, prendendo come riferimento l'ultimo triennio:

a) errore di abbattimento con diversa graduazione dell'irregolarità riscontrate;

b) assenza alle eventuali giornate di censimento, oltre quelle obbligatorie;

c) rinuncia agli abbattimenti dopo l'assemblea di assegnazione capi;

d) mancato abbattimento del capo ponendolo in relazione al numero di uscite effettuate;

e) ferimento del capo e mancato recupero dello stesso pur nel rispetto della procedura prevista dal presente regolamento;

f) mancata esibizione della testa intera dell'animale abbattuto alla giornata di controllo capi;

g) mancata consegna dei campioni biologici di cui al successivo Art. 14;

h) mancata o ritardata consegna del libretto di caccia.

7. Il Comitato di gestione dell'ATC, sentita l'assemblea dei rispettivi Distretti, potrà introdurre ulteriori penalità in relazione alla mancata osservanza degli adempimenti previsti nel presente regolamento, sino a prevedere, nei casi più gravi, la sospensione dell'attività nella successiva annata venatoria.

8. Il Comitato di gestione dell'ATC provvede, contestualmente all'approvazione/ eventuale variazione della penalità attribuite alle violazioni previste dai precedenti commi 4, 5, 6 e 7 del presente Regolamento, a darne notizia alla Provincia di Lucca.

9. L'ATC, sentiti i Responsabili di Distretto, provvede all'attribuzione della graduatoria di merito e delle sottozone di caccia ai selecontrollori iscritti nei singoli Distretti.

10. L'ATC, sulla base del piano di prelievo annuale approvato dalla Provincia di Lucca, comunica in apposite assemblee organizzate per ogni Distretto, l'attribuzione dei capi da abbattere (classe di sesso ed età). Tale graduatorie e attribuzioni devono essere rese pubbliche e consultabili almeno presso le rispettive sedi dei Comitati di gestione.

11. I cacciatori in ogni Distretto scelgono il capo da abbattere in base alla loro posizione nella graduatoria. In ogni caso la distribuzione dei capi annuali deve privilegiare la rotazione delle diverse classi di abbattimento, in funzione dei capi assegnati negli anni precedenti.

12. I capi rinunciati dopo l'assemblea saranno assegnati ai primi cacciatori che abbiano correttamente abbattuto tutti i capi loro assegnati, in misura comunque non superiore ad un capo in più rispetto a quanto loro spettante dall'assemblea di assegnazione capi. Tale assegnazione dovrà avvenire per sorteggio, indipendentemente dalle classi di abbattimento precedentemente abbattute. L'assegnazione dei suddetti capi, ai quali il cacciatore può fare rinuncia, sarà suscettibile di penalità, secondo quanto stabilito dal presente articolo.

13. L'eventuale quota prevista dal D.P.G.R. n. 13/R del 25 febbraio 2004 (Art. 90 comma 4) dovrà essere individuata in proporzione alle classi di sesso e di età del piano di prelievo. Detti capi potranno essere destinati comunque a cacciatori non iscritti all'A.T.C. e non abilitati purché accompagnati da personale abilitato, nel rispetto dei principi di base già previsti nel presente Regolamento.

14. La figura dell'accompagnatore viene individuata dal Comitato di gestione dell'ATC, sentiti i Responsabili di Distretto, tra i cacciatori iscritti al Distretto che non abbiano riportato sanzioni relative ad errori di abbattimento negli ultimi tre anni di attività come selecontrollori. L'accompagnatore è tenuto a redigere un rapporto scritto da inviare all'ATC su ogni singola uscita. Sulla base di detto rapporto, qualora si verificano errori di abbattimento, il Comitato di Gestione dell'ATC prevede la sospensione dell'accesso per un periodo non inferiore ad anni uno, in capo al soggetto non iscritto all'ATC e non abilitato. Tali errori non saranno imputabili al soggetto accompagnatore. I capi abbattuti per errore, in ogni caso, dovranno essere destinati senza scopo di lucro, con criterio di rotazione, a Enti di beneficenza, che si dichiarino disponibili a riceverli.

### **Art. 9 Scelta delle sottozone e dei punti di appostamento**

1. Ogni cacciatore iscritto al Distretto ed avente diritto all'abbattimento, sceglie annualmente secondo la propria posizione in graduatoria, la sottozona in cui effettuare la caccia di selezione secondo quanto previsto dal precedente Art.8.

2. All'interno di ciascuna sottozona i cacciatori individuano fino ad un massimo di 5 postazioni con i relativi luoghi dove lasceranno il mezzo di spostamento utilizzato (punti auto). Dovranno essere altresì indicati dai cacciatori i seguenti percorsi: 1) dalla cassetta al punto auto; 2) dal punto auto alla postazione di caccia.

3. Tutti i punti e i percorsi sono riportati, con la maggior precisione possibile ed in modo reso comprensibile da apposita legenda, dal cacciatore con l'aiuto dei tecnici dell'ATC e dei Responsabili del Distretto sulla cartografia in scala 1:10.000 o 1:5.000 consegnata durante l'assemblea di assegnazione capi. La cartografia sopra menzionata dovrà essere consegnata in copia alla Polizia Provinciale di Lucca prima dell'inizio della caccia.

4. Il cambio di sottozona è previsto soltanto dopo avere realizzato almeno 10 uscite, ed è concordato con il Responsabile di gestione e comunicato alla Polizia Provinciale tramite messaggio inserito nella cassetta con un anticipo di almeno un giorno prima dell'inizio dell'utilizzo.

5. Nel caso di un cambio di sottozona il cacciatore potrà chiedere l'utilizzo di:

a) una sottozona non assegnata; b) una sottozona lasciata libera da un altro cacciatore che abbia completato il piano assegnato; c) una sottozona in corso di utilizzo da parte di altro cacciatore.

In quest'ultimo caso l'utilizzo della stessa sottozona potrà avvenire soltanto previo consenso ed accordo nei tempi con il titolare della sottozona. Nel caso sub a) il cacciatore dovrà consegnare la nuova

cartografia con i punti di appostamento prima dell'inizio di utilizzo della sottozona. Nei casi sub b) e c) il cacciatore può utilizzare soltanto i punti di appostamento ed auto già cartografati. Nel caso sub c) i punti di appostamento non possono essere utilizzati contemporaneamente da due cacciatori.

6. In ogni caso in ciascuna sottozona non possono essere abbattuti più di n. 4 capi di cui al massimo 1 maschio adulto e 2 femmine.

7. L'ubicazione dei punti di appostamento e il loro uso dovranno avvenire nel rispetto delle normative vigenti in materia di caccia. In ogni caso gli appostamenti utilizzati per la caccia di selezione e quindi debitamente cartografati e comunicati alla Provincia di Lucca saranno disciplinati dalla normativa regionale emanata in sede di Calendario Venatorio.

### **Art. 9 bis Particolari condizioni atmosferiche e/o faunistiche ambientali**

1. Il Dirigente del competente Servizio Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, valutata la presenza di particolari condizioni meteorologiche e/o faunistiche ambientali, sentito l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, può con proprio atto motivato, dettando specifiche prescrizioni, autorizzare il cambio di sottozona di cui al precedente art. 9 anche prima dell'effettuazione del numero minimo di uscite richieste.

### **Art 10 Responsabili di Distretto**

1. Il Comitato di gestione dell'ATC individua un Responsabile per ciascun di Distretto di gestione, ai sensi del comma 1 lettera c) dell'Art. 82 del D.P.G.R. n. 13/R del 25 febbraio 2004.

2. Il Responsabile di Distretto, titolare unico dei rapporti con il Comitato di Gestione degli ATC, collabora con il Comitato stesso per:

- preparazione e organizzazione dei censimenti in concerto con i tecnici incaricati (delimitazione aree di battuta, individuazione di nuove aree, coordinamento e svolgimento dei rilievi di struttura e censimenti a vista);
- convocazione delle assemblee annuali (organizzazione dei censimenti, abbattimenti estivi e invernali);
- resa cartografica dei punti di appostamento, con la collaborazione dei cacciatori iscritti al Distretto;
- contatti con i tecnici e con i responsabili di altri distretti di gestione.

3. Il Responsabile di Distretto di cui al primo comma può avvalersi, per l'espletamento delle proprie mansioni, di collaboratori tra i cacciatori iscritti ad ogni Distretto di gestione.

4. I Comitati di Gestione degli ATC, come corrispettivo per lo svolgimento documentato delle mansioni effettuate dai collaboratori e dal Responsabile di Distretto, possono concedere a loro maggiori opportunità di abbattimento, denominate incentivi. Medesimo trattamento potrà essere riservato ai Recuperatori abilitati ai sensi dell'Art. 88 comma 1 del D.P.G.R. n. 13/R del 25 febbraio 2004, iscritti al Distretto di gestione.

5. Qualora il numero di capi da abbattere superi il numero di cacciatori aventi diritto, il Comitato di gestione dell'ATC provvede ad assegnare ai soggetti di cui al precedente comma 4. un ulteriore capo a testa, sottraendolo al piano di abbattimento prima di assegnare i capi agli altri cacciatori, ed in percentuale per classi di sesso e di età rispetto al totale dei capi, fatto salva la quota che l'ATC riserva ai cacciatori di cui all'Art. 90 comma 4 del D.P.G.R. n. 13/R del 25 febbraio 2004.

### **Art. 11 Documenti e materiali per il prelievo**

1. Il Comitato di gestione dell'ATC provvede, prima dell'inizio dell'attività venatoria, a fornire a ciascun selecontrollore, regolarmente iscritto, i seguenti materiali e documenti:

- a) Autorizzazione personale di caccia;
- b) Tabelle per l'identificazione dell'appostamento;
- c) Libretto di caccia comprensivo delle schede di abbattimento;
- d) Bollini o fascette inamovibili.

### **Art. 12 Tecniche di caccia**

1. L'abbattimento è eseguito all'aspetto, esclusivamente da postazione fissa sopraelevata o a terra, che dovrà essere contrassegnata con picchetto fisso colorato in rosso e con apposite tabelle fornite dall'ATC

apposte prima dell'inizio dell'attività venatoria.

2. E' consentito soltanto l'utilizzo di armi a canna rigata (carabina o combinato) a caricamento singolo o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a mm 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm 40. Per quanto riguarda l'utilizzo di armi semiautomatiche, il caricatore dovrà contenere al massimo un colpo.

3. E' fatto divieto di portare durante la caccia in selezione armi e/o munizioni diverse da quelle corrispondenti alla carabina o canna rigata utilizzata.

4. Qualsiasi arma utilizzata per il prelievo selettivo deve essere munita di ottica di ingrandimento (cannocchiale).

### **Art. 13 Uscite di caccia**

1. Ai fini del presente Regolamento la durata minima di una uscita di caccia è fissata in ore 1. Sono consentite al massimo due uscite di caccia giornaliere nel rispetto degli orari previsti dalla normativa regionale.

2. I cacciatori dovranno utilizzare soltanto i percorsi ed i punti concordati, registrati sulla carta di cui al precedente Art. 9. Nell'arco temporale compreso tra l'inserimento della scheda di uscita e di quella di rientro, ogni spostamento arbitrario dai percorsi e dalle postazioni dichiarate non è consentito.

3. Il cacciatore dovrà provvedere alla compilazione del libretto di caccia in ogni sua parte, seguendo esattamente le indicazioni su di esso riportate. Il cacciatore ha l'obbligo di imbucare le schede di uscita e di rientro, utilizzando la cassetta, predisposta dall'ATC in ciascun Distretto, precedentemente indicata dal cacciatore in relazione alla postazione utilizzata. La chiave delle cassette sarà posseduta, oltre che dagli addetti alla Vigilanza, da un funzionario indicato dall'ATC. Tale soggetto ha l'obbligo di contattare preventivamente la Polizia Provinciale per accedere alla cassetta.

4. Per segnalare le uscite ed i rispettivi rientri, qualora tale servizio venga attivato dalla Provincia, ci si potrà avvalere anche di un apposito numero verde. Le modalità di utilizzo del numero verde dovranno essere definite con apposito atto dirigenziale e comunicate ai Comitati di Gestione degli ATC.

5. Il cacciatore dovrà compilare fedelmente e integralmente le schede di uscita e di rientro predisposte dall'ATC nel quale dovrà essere indicato:

#### Scheda di uscita :

- Data dell'uscita
- Generalità anagrafiche
- Presunto orario di inizio e fine caccia
- Codice della sottozona assegnata
- Codice postazione utilizzata
- Codice punto auto
- Targa dell'automezzo utilizzato
- Ora di inserimento in cassetta e firma

#### Scheda di rientro:

- Data dell'uscita
- Generalità anagrafiche
- Specie, sesso e classe di età dei capi eventualmente abbattuti e codice del bollino o fascetta apposti su ciascuno di essi
- Specie, sesso e classe di età del capo eventualmente ferito da annotarsi immediatamente dopo ogni evento
- Ora di ogni singolo sparo (anche in caso di mancato abbattimento o di non avvenuto recupero) da annotarsi immediatamente dopo ogni evento
- Luogo (indirizzo) ove verrà effettuato lo sventramento e/o la macellazione
- Specie, sesso e classe di età dei capi eventualmente osservati
- N. e orario di altri spari uditi e direzione rispetto al punto di appostamento o percorso
- Ora di inizio e fine caccia
- Ora di inserimento in cassetta
- Note e firma

6. L'accesso alla postazione di caccia ed il rientro da questa, dovrà avvenire obbligatoriamente con arma scarica ed in custodia sui percorsi prestabiliti.

7. In ogni giornata di caccia il cacciatore dovrà portare con sé ed esibire, se richiesti, il tesserino di

identificazione completo di fotografia, l'autorizzazione personale di caccia, il libretto di caccia comprensivo delle schede di abbattimento, i bollini o fascette inamovibili assegnati, le tabelle per contrassegnare la postazione utilizzata, oltre ai documenti previsti per l'esercizio della caccia.

#### **Art. 14 Abbattimento, ferimento conservazione dei reperti biologici**

1. Oltre a provvedere alla compilazione del libretto di caccia, in caso di abbattimento, il cacciatore dovrà provvedere anche alla compilazione della scheda di abbattimento.
2. Nel caso di abbattimento ed immediato ritrovamento del capo, il cacciatore deve osservare la seguente procedura:
  - a) Apporre immediatamente sulla testa del capo abbattuto, sul posto di rinvenimento dell'animale, il bollino o fascetta inamovibile numerata, fornita dall'ATC.
  - b) Recarsi presso la cassetta per imbucare la scheda di rientro;
  - c) Attendere presso la cassetta 15 minuti a decorrere dall'orario indicato in tale scheda, per consentire al personale di vigilanza l'eventuale controllo del capo abbattuto;
  - d) Trascorsi i 15 minuti il cacciatore si recherà nel luogo indicato per la macellazione;
  - e) Prima di sventrare l'animale, il cacciatore dovrà eseguire le operazioni di pesatura e raccolta di campioni bio-sanitari del capo abbattuto, indicate nella scheda di abbattimento e nelle istruzioni che gli saranno consegnate all'atto di ritirare l'abilitazione alla caccia.
  - f) Dare notizia dell'avvenuto abbattimento del capo assegnato al Responsabile di Distretto entro e non oltre le 12 ore dall'abbattimento stesso.
3. Nel caso in cui sia stato commesso un errore di abbattimento (cioè il capo abbattuto non corrisponda a quello assegnato) il cacciatore, oltre al rispetto delle procedure di cui al comma 2., dovrà avvertire telefonicamente il Responsabile di Distretto e la Polizia Provinciale di Lucca e tenere a disposizione il capo sventrato ma completo di pelle, zampe e testa per il controllo del peso e dell'età, comunque entro un massimo di 12 ore dal recupero dell'animale.
4. In caso invece di ferimento, il cacciatore deve recarsi, non prima di 10 minuti dal tiro e facendo meno rumore possibile, sul punto di sparo per rilevare i segni del ferimento e contrassegnare il punto esatto dove questo è avvenuto, astenendosi dalle ricerche. Entro le 12 ore successive deve avvertire il Responsabile di Distretto che provvederà ad attivare il personale addetto al recupero.
5. Il recupero successivo avverrà nelle modalità fissate dall'Art. 88 del D.P.G.R. n. 13/R del 25/02/2004, fermo restando che sul capo eventualmente recuperato dovranno compiersi tutte le operazioni già descritte nel precedente comma 2.
6. Ai fini di consentire al Comitato di Gestione dell'ATC l'adempimento di quanto previsto dall'Art. 6 del presente Regolamento ed in previsione delle giornate di controllo capi, il cacciatore ha l'obbligo di conservare congelata la testa intera dell'animale abbattuto, completa di bollino o fascetta inamovibile, avendo la precauzione di mantenerne la bocca aperta in modo da consentire un agevole controllo delle tavola masticatoria. Il cacciatore ha l'obbligo inoltre di conservare l'utero e gli ovari delle femmine di capriolo debitamente congelati che verranno consegnati ai tecnici incaricati dall'ATC durante le giornate di controllo capi. Il cacciatore dovrà provvedere allo scongelamento dei campioni conservati, il giorno prima della data prefissata per il controllo capi abbattuti. L'ATC, al fine di assicurare i controlli di competenza, deve comunicare per iscritto alla Provincia la data prefissata per il controllo capi in tempo utile e comunque con un preavviso di almeno giorni dieci.
7. Una volta effettuato il controllo, la testa dell'animale sarà restituita al cacciatore che potrà provvedere alla sua preparazione. In tale caso il trofeo del maschio dovrà essere preparato secondo le modalità standard CIC.
8. In ogni caso i cacciatori dovranno conservare per la durata di un anno le emimandibole dx dei capi abbattuti ascrivibili a qualunque classe di abbattimento.

#### **Art. 15 Sanzioni**

1. Le violazioni delle disposizioni di cui agli Art. 12) e 13) nonché l'inosservanza delle procedure di cui all'Art. 9 c. 4 e art. 14 c. 2 lettere a), b) e c) del presente Regolamento comporta, salva ed impregiudicata

ogni altra sanzione prevista dalla normativa vigente in materia, l'applicazione della sanzione prevista dall'Art. 58 comma 1 lett. q della L.R. 3/1994 e successive integrazioni e modifiche.

2. Quale sanzione accessoria per le sanzioni divenute compiute relative all'inosservanza del presente Regolamento, il Comitato di Gestione dell'ATC territorialmente competente sospende l'assegnazione dei capi di capriolo per la durata di un anno venatorio, oltre a quello in corso, nei seguenti casi:

- a) Mancato inserimento della scheda di uscita e di rientro nella cassetta o inserimento di scheda compilata in modo infedele e incompleto;
- b) Assenza dalla postazione prescelta per la caccia di selezione;
- c) Cambiamento della postazione senza averne dato notizia;
- d) Utilizzo di punti di appostamento diversi da quelli concordati e registrati sulla carta trasmessa al servizio di Vigilanza all'inizio della stagione;
- e) Mancata dichiarazione nella scheda di rientro e di abbattimento e/o mancato avvertimento del personale di cui all'Art. 14 c. 3 in caso di errore di abbattimento.

3. Quale sanzione accessoria per le sanzioni divenute compiute relative alla inosservanza del presente Regolamento, la Provincia dispone la revoca o la sospensione, per un periodo non inferiore a tre anni, dell'abilitazione alla caccia di selezione al capriolo nei seguenti casi:

- a) Abbattimento di capi da parte di cacciatori abilitati senza autorizzazione personale di cui all'art. 11 comma 1 lettera a) o abbattimento di ulteriore capo oltre i capi assegnati;
- b) Abbattimento di capi fuori del periodo di caccia di selezione;
- c) Mancata dichiarazione entro il termine fissato, dell'avvenuto abbattimento;
- d) Dichiarazione falsa di abbattimento;
- e) Abbattere e detenere altra specie di selvaggina;
- f) Mancata apposizione o contraffazione del bollino inamovibile.

4. Nei seguenti casi il Comitato di Gestione dell'ATC territorialmente competente prevede l'esclusione del cacciatore dagli abbattimenti in caso di:

- a) Dichiarazione falsa di capi osservati durante le operazioni di censimento: esclusione dagli abbattimenti per quell'annata venatoria.
- b) Abbandono, non comunicato al Responsabile, delle operazioni di censimento: esclusione dagli abbattimenti per quell'annata venatoria;
- c) Abbandono della posta prima del passaggio del fronte dei battitori: esclusione dagli abbattimenti per quell'annata venatoria ed esclusione permanente dal ruolo di posta;
- d) Mancato rispetto degli ordini del Responsabile del Distretto e delle altre persone con compiti di responsabilità regolarmente elette, durante le operazioni di censimento: esclusione dagli abbattimenti per quell'annata venatoria;
- e) Mancata presentazione della testa completa di bollino o fascetta inamovibile del capo/i abbattuto/i all'assemblea di controllo capi o dell'utero e ovari delle femmine eventualmente abbattute: esclusione dagli abbattimenti per la successiva annata venatoria.

5. Salva ed impregiudicata ogni altra sanzione, in caso di gravi o reiterate violazioni al presente Regolamento, la Provincia di Lucca può disporre la sospensione dell'abilitazione alla caccia di selezione del capriolo per un periodo massimo di anni tre.

#### **Art. 16 - Commissione Provinciale per la caccia di selezione**

1. Presso la Provincia è costituita la Commissione per la caccia di selezione.
2. La Commissione Provinciale per la caccia di selezione viene costituita con atto di Giunta Provinciale entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento e dura in carica per la durata dell'intero Piano Faunistico Venatorio e comunque sino alla nomina di una nuova Commissione.
3. La Commissione ha il compito di sovrintendere e verificare l'applicazione del presente Regolamento e garantirne l'uniforme applicazione sull'intero territorio Provinciale;
4. La Commissione Provinciale per la caccia di selezione è formata da:
  - Dirigente del Servizio Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca o suo delegato con funzione di Presidente;
  - I Presidenti dei Comitati di Gestione degli ATC o loro delegati;
  - 1 tecnico faunistico della U.O.C Caccia e Pesca della Provincia di Lucca;
  - il Comandante della Polizia Provinciale o suo delegato;
  - Un segretario verbalizzante.
5. La Commissione, al fine di assicurare le funzioni di cui al precedente comma 3., provvede a:
  - a. esaminare i provvedimenti dei singoli Ambiti Territoriali di Caccia verificandone la conformità rispetto al presente Regolamento;
  - b. dirimere eventuali controversie interpretative circa l'applicazione del presente Regolamento.
6. La Commissione decide, con provvedimento motivato, con la maggioranza dei suoi membri.

#### **Art. 17 Accettazione del Regolamento**

La partecipazione alla caccia di selezione implica l'accettazione integrale del presente Regolamento.

#### **Norma transitoria**

Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla stagione venatoria 2006/2007.